

# **REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DI PATROCINIO**

## **(D.C.O. del 15.04.2010 e del 29.04.2010)**

### **Articolo 1**

#### **(Disposizioni generali e ambito di applicazione)**

1. Il presente provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce di seguito denominato ORDINE a soggetti terzi, pubblici o privati.
2. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte dell'ORDINE ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative, con diretta attinenza con la missione istituzionale dell'ORDINE.
3. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
4. La concessione del patrocinio non riveste carattere oneroso per l'ORDINE e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
5. Il patrocinio può essere concesso ad una singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente o utilizzato a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. Il patrocinio non è concesso per iniziative che abbiano come fine il lucro
7. Il patrocinio è concesso, , anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale.

### **Articolo 2**

#### **(Beneficiari)**

Il patrocinio, come sopra definito, è concesso a:

- associazioni, organizzazioni, comitati, fondazioni che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa;
- soggetti di chiara fama e prestigio.

### **Articolo 3**

#### **(Presentazione delle domande)**

1. I soggetti che intendono richiedere il patrocinio, devono presentare apposita istanza scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio dell'Ordine almeno venti giorni prima della data di inizio dell' iniziativa programmata.
2. L'istanza di patrocinio deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la

documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata.

#### **Articolo 4**

##### **(Procedimento e valutazione delle istanze)**

1. Il Segretario del Consiglio ha l'incarico di effettuare la relativa istruttoria e di predisporre il provvedimento finale di concessione o di diniego, verificata la completezza della domanda, valuta l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell' iniziativa oggetto dell'istanza con i fini istituzionali del Consiglio stesso tenendo conto altresì:
  - a. della rilevanza dell' iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e ai compiti del Consiglio;
  - b. del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
  - c. dell' interesse generale dell'Ordine degli Architetti.
2. A conclusione dell' istruttoria, il Segretario sottopone al Consiglio la proposta per l'approvazione.

#### **Articolo 5**

##### **(Concessione del patrocinio)**

1. Il Consiglio adotta il provvedimento di concessione o di diniego del patrocinio.
2. La concessione del patrocinio non comporta per l'ORDINE né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa.
3. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
4. Il provvedimento di concessione viene comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla sua adozione.
5. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.

#### **Articolo 6**

##### **(Obblighi dei patrocinati)**

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio dell'ORDINE sono autorizzati formalmente al patrocinio ed a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Consiglio.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio del Consiglio, con le relative modalità di utilizzazione del logo.
3. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio di segreteria dell'Ordine per il relativo benessere.

4. Una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso all'ORDINE per eventuali controlli.

## **Articolo 7**

### **(Sanzioni)**

1. Il Consiglio può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio", ovvero a modalità di impiego dello stesso non conforme al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile .

## **Articolo 8**

### **(Disposizioni finali)**

1. Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento di questo ORDINE con esso incompatibile.

## **Articolo 9**

### **(Deroga)**

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 4 e dall'art. 5.1 del presente Regolamento, nei casi di dichiarata estrema urgenza, il Presidente ha facoltà di concedere il patrocinio soggetto a ratifica del Consiglio.